

n'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3) L'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono disciplinati dallo Statuto che qui si allega sub "D", previa lettura da me datane in presenza dei testi.

Art. 4) Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di Controllo e di Revisione.

Il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da 15 (quindici) membri nelle persone di:

- **NDIAYE Abdoulaye**, in qualità di Presidente;
- **DIAGNE Awa**, in qualità di Vice Presidente;
- **DIANE Massaer**, in qualità di Segretario Generale;
- **DIALLO Abdourahim, CAMARA Moctar, MBENGUE Salimata, THIAM M-baye Niang, FALL Amanatoulaye, PENE Madicke, MALO Melanisse, GUEYE Mariama, SAKHO Zeynabou, NDIAYE SY Souleymane, MBAYE Coumba Diary e LO Caire**, in qualità di Consiglieri.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e precisamente sino all'approvazione del bilan-

cio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina. Il primo Organo di Controllo della Fondazione è monocratico, nominato nella persona di **GRANCHELLI Maurizio**, nato a Lucera (FG) il 25 febbraio 1969, domiciliato a Lucera (FG), Via Tiepolo n. 33, c.f. GRN MRZ 69B25 E716R, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 73526 (D.M. del 26 maggio 1999 - G.U. n. 45 dell'8 giugno 1999). L'organo di controllo così nominato resta in carica tre esercizi e precisamente sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina; all'Organo di Controllo è riconosciuto un compenso annuo lordo di Euro 1.000 (mille).

Art. 5) Al fine di costituire il patrimonio iniziale il signor CIONCI Ilario conferisce alla qui costituita Fondazione, a titolo di dotazione, i seguenti beni mobili:

- macchina pneumatica per rivetti e bottoni a pressione (anno 1992);
- macchina da cucire a doppio ago escutibile con braccetto rialzato (anno 1995);
- macchina da cucire a doppio ago escutibile con cucitura in piano (anno 1990);
- macchina Rimoldi a filo continuo per pelli e pellicce (anno 1990);
- macchina da cucire per punto invisibile, adatta a sottopunti ed orli (anno 2000);
- macchina da cucire "Necchi" lineare, adatta per stoffe pesanti (anno 2000);
- macchina da cucire "Necchi" con triplice trasporto adatta per pelli e montoni (anno 1990);
- macchina "Success" per cuciture in orizzontale per pellicceria (anno 1980);
- macchina "Vismatic 50" taglia visoni automatica e computerizzata (anno 1990);
- macchina da cucire "Vigorelli" per stoffe sottili, punto zig-zag e lineare, semi industriale (anno 1998);
- macchina "Strobel" per trapuntare a filo continuo (anno 2003);
- macchina "Rimoldi 02" per gheronatura e pelli sottili (anno 2005).

La descrizione tecnica, la destinazione d'uso, lo stato di conservazione di tali beni mobili sono riportati nella perizia di stima redatta dal Dott. Antonio Michele Saggese, nato San Giovanni Rotondo (FG) il 4 agosto 1975, residente in Cagnano Varrano (FG), Via Verdi n. 2, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 164341 (D.M. 17 ottobre 2011 - G.U. n. 87 del 4 novembre 2011), asseverata con giuramento innanzi al Giudice di Pace di Foggia in data 24 luglio 2025, e che qui si allega sub "**E**", omessane la lettura per dispensa dei comparenti; da tale perizia risulta che il valore complessivo di

detti beni mobili è di Euro 78.500 (settantottomilacinquecento).

Il conferente dichiara e garantisce di essere pieno ed esclusivo proprietario di tutti i beni conferiti.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è, pertanto, di Euro 78.500 (settantottomilacinquecento), vincolato al Fondo di Dotazione, indisponibile a garanzia di Terzi.

Preso atto di quanto sopra, io Notaio attesto che il patrimonio iniziale della "FONDAZIONE DELLA DIASPORA SENEGALESE IN ITALIA ETS" è di Euro 78.500 (settantottomilacinquecento), valore pertanto superiore alla soglia di Euro 30.000 (trentamila), prevista dall'art. 22 comma 4 del Codice del Terzo Settore, per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 6) Le spese di quest'atto gravano sulla Fondazione.

I comparenti dichiara che il conferimento sopra effettuato a favore della Fondazione, comunque subordinato nell'efficacia che quest'ultima venga iscritta nel RUNTS, sarà da essa utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale costituenti il proprio scopo, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e pertanto il presente atto non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi dell'art. 82, co. 2°, del detto D.Lgs. 117/2017. Il presente atto, ai sensi dell'art. 82, co. 5°, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, è esente altresì esente dall'imposta di bollo.

I comparenti delegano il Presidente della Fondazione affinché ponga in essere tutti gli adempimenti necessari diretti all'iscrizione della Fondazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, col potere di apportare al testo dello statuto qui adottato tutte le modifiche ed integrazioni richieste eventualmente dalle Autorità preposte alla tenuta del Registro Unico del Terzo Settore.

Del presente atto ho dato lettura, presenti i testi, ai comparenti, che lo approvano e meco e con i testi lo firmano a margine e lo sottoscrivono alle ore sedici.

Consta di cinque fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno per diciassette pagine fin qui.

F.to: Ndeye Bineta CISSE; Giuseppina PECCI; Mbaye Niang THIAM; Massaer DIANE; Moctar CAMARA; Bely Cael Bakake MANTANE; Amanatoulaye FALL; Mariama GUEYE; Melanisse MALO; Caire LO; DIAGNE Awa; SAKHO Zeynabou; Salimata MBENGUE; Coumba Diary MBAYE; Abib THIELLO; FALL Abdou Rahmane; Souleymane NDIAYE SY; Madicke PENE; Harouna GOUDIABY; CISSOKHO Khady; DIALLO Abdourahim; Ilario CIONCI; Abdoulaye NDIAYE; Mercedes NATRELLA; Daniela DORIA; Claudio IOVIENO, Notaio. Segue sigillo.

Allegato " D " all'atto Rep.\Racc. 7.006 \ 4.289

STATUTO

CAPO I

Costituzione - Sede - Durata - Scopo - Patrimonio

Art. 1) Denominazione

È costituita ai sensi degli art. 14 e segg. del Codice Civile, la fondazione denominata "**FONDAZIONE DELLA DIASPORA SENEGALESE IN ITALIA**" (di seguito, la "Fondazione").

La Fondazione si ispira e applica altresì i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito, il "Codice del Terzo Settore").

Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 45 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la denominazione della Fondazione sarà la seguente: **FONDAZIONE DELLA DIASPORA SENEGALESE IN ITALIA ETS**".

Art. 2) Sede - Durata

La sede legale della Fondazione è in Roma, Via Casale Strozzi n. 31.

La sede amministrativa della Fondazione è in Zagarolo (RM), Via Aldo Moro n. 4.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e chiudere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 3) Finalità, scopo e attività

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro.

La Fondazione si basa su principi di democraticità, solidarietà e aggregazione sociale, ed è apartitica, rifiutando qualsiasi forma di condizionamento ideologico e politico.

La Fondazione si propone quale stabile punto di riferimento per la comunità senegalese residente nel territorio italiano, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, culturale e civile. Essa intende promuovere l'integrazione dei cittadini di origine senegalese nel contesto italiano, favorirne la piena valorizzazione e, al contempo, consolidare e sviluppare i legami di amicizia, cooperazione e interscambio con la Repubblica del Senegal.

In particolare, la Fondazione si propone di:

- fornire sostegno morale e materiale alla comunità senegalese presente in Italia, con particolare riguardo alle persone, alle famiglie e alle nuove generazioni;
- favorire l'inserimento sociale, economico, culturale ed educativo dei cittadini di origine senegalese, promuovendo iniziative atte a rafforzare il dialogo interculturale e il rispetto reciproco;

- incoraggiare e sostenere percorsi di inclusione sociale e lavorativa, anche mediante la collaborazione con istituzioni pubbliche, enti privati, organizzazioni del terzo settore ed organismi rappresentativi;
- riunire le diverse voci della comunità senegalese in Italia, promuovendo scambi e momenti di confronto, nonché formulando raccomandazioni idonee a rafforzare i legami socio-economici e culturali con il Paese di origine;
- tutelare e valorizzare l'identità culturale senegalese, sostenendo e diffondendo attività artistiche, linguistiche e tradizionali, intese quali strumenti di dialogo e arricchimento reciproco;
- contribuire allo sviluppo di rapporti di amicizia e cooperazione tra i popoli senegalese e italiano, nel rispetto dei principi di solidarietà, uguaglianza e giustizia sociale.

L'ente persegue tale scopo mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato

e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4) Attività diverse - Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3 purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e del Decreto del Ministro del Lavoro del 19 maggio 2021, n. 107.

Per il migliore raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione potrà, tra l'altro, sia direttamente che in collaborazione con soggetti terzi:

- a) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione e specializzazione, sia in proprio che in collaborazione con Enti locali, regionali, statali, italiani e dell'Unione Europea, pubblici e privati, comprese le Istituzioni scolastiche e universitarie. In ordine alle finalità di formazione, potrà collaborare anche con istituzioni scolastiche e universitarie di Stati non membri dell'Unione Europea;
- b) esercitare attività di edizione, pubblicazione e distribuzione di giornali periodici e/o quotidiani tanto cartacei quanto di formato elettronico, nonché di qualsivoglia altro prodotto editoriale, anche degli scopi istituzionali;

- c) stampare e divulgare in tutte le forme, compreso il Web, materiali di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti audiovisivi e utilizzare piattaforme informatiche;
- d) promuovere la propria immagine con produzione di ogni tipo di pubblicità;
- e) organizzare e coordinare, in proprio o per conto terzi, convegni, seminari, corsi, incontri, rassegne, mostre, promuovere premi ecc.;
- f) raccogliere contributi per attività e iniziative realizzate nell'ambito degli scopi istituzionali;
- g) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
- h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque possessore;
- i) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi; la Fondazione, ove lo ritenga opportuno, può concorrere e partecipare anche alla costituzione delle entità anzidette;
- j) costituire società di persone e/o di capitali, consorzi, cooperative nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché in via accessoria e strumentale, al perseguimento degli scopi istituzionali;
- k) accettare e concedere sovvenzioni e assegnare borse di studio, nonché contributi a ricercatori e attivare stage formativi;
- l) svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La "Fondazione" può compiere anche tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, e nei limiti consentiti dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione amministra il proprio patrimonio osservando criteri prudenziali di rischio e di economicità in modo da con-

servarne il valore nel tempo.

Art. 6) Fondo di Dotazione

Il Fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro o beni immobili e/o mobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Soci Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano, con specifico vincolo di destinazione al Fondo di dotazione, alla Fondazione;
- elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione;
- da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri, con vincolo incrementativo del Fondo di dotazione.

Art. 7) Fondo di Gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dai contributi, donazioni o lasciti destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del Fondo di dotazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dalle entrate delle attività istituzionali di interesse generale e dalle entrate delle attività diverse, secondarie e strumentali.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8) Raccolta fondi e ricezione finanziamenti

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

La Fondazione può ricevere finanziamenti, con diritto per il soggetto finanziatore, alla restituzione del capitale finanziato, alle seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; qualora il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Art. 9) Irripetibilità di apporti e versamenti

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 10) Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto intercorso con la Fondazione.

Art. 11) Volontari e lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi di volontari e lavoratori dipendenti.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge, in modo occasionale, attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni di quest'ultima in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e del bene comune.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed a condizioni preventivamente stabili-

ti dalla Fondazione stessa.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Fondazione.

La Fondazione assicura i volontari occasionali contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La Fondazione iscrive i volontari in un apposito registro.

Il lavoratore dipendente è colui che, in virtù di un contratto, si impegna, in cambio di una retribuzione, a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione della Fondazione.

Ai lavoratori dipendenti della Fondazione è riservato un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 81/2015.

CAPO II

Membri e Organi della Fondazione

Art. 12) Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

Art. 13) Fondatori

Sono Fondatori le persone giuridiche e fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

Art. 14) Partecipanti

Possono essere ammessi come Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'apporto di beni materiali o immateriali.

L'ammissione del Partecipante avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, su domanda dell'interessato.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione è stata regolarmente eseguita.

Art. 15) Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alle attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali alla medesima.

Art. 16) Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione as-

sunta con la maggioranza dei consiglieri di cui al successivo art. 18, l'esclusione dei Partecipanti per grave e/o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi e gli altri membri della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, anche per l'esercizio nel quale il recesso produce effetto.

I Fondatori possono recedere dalla Fondazione.

Art. 17) Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di Controllo e di Revisione.

Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione di quella di componente dell'Organo di Controllo e di Revisione e, ove stabilito dal Consiglio di Amministrazione, di quella di Segretario Generale, salvo in ogni caso il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 18) Consiglio di Amministrazione

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali. Provvede, inoltre, all'amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

18.2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai Soci Fondatori, i quali deliberano a maggioranza calcolata per teste.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati; essi possono essere revocati, per giusta causa,

con deliberata assunta dalla maggioranza dei Soci Fondatori, calcolata per teste.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il debitore assoggettato a liquidazione giudiziale e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

18.3. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in particolare, a:

- nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e dispone la revoca;
 - nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporne la revoca dei suoi membri;
 - deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
 - approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
 - approvare il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;
 - approvare il bilancio sociale della Fondazione in caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - approvare i regolamenti ritenuti necessari e/o opportuni per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione, anche mediante l'istituzione di strutture organizzative interne di primo livello ("Dipartimenti");
 - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
 - deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
 - svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.
- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può:
- assegnare a suoi singoli componenti deleghe di carattere operativo, finalizzate a sovrintendere e coordinare specifiche aree di intervento e/o specifiche iniziative;
 - aprire e chiudere le sedi e gli uffici periferici.

18.4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, spediti con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, inviati due giorni prima di quello della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo e l'ora. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa specifica previsione statutaria o di legge. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Per la nomina del Presidente, per le modifiche dello Statuto, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, nonché del bilancio sociale in caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, e per lo scioglimento della Fondazione, è richiesta la delibera della maggioranza assoluta dei membri in carica.

18.5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno. Esso è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Consigliere più anziano d'età.

18.6. Le deliberazioni assunte constano dal verbale delle adunanze, sottoscritto dal Presidente e da un segretario scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, e riportato su apposito libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

18.7. È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Art. 19) Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.

Il Presidente:

- presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sovrintende all'organizzazione complessiva della Fondazio-

ne e alla sua operatività;

- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria, e il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- nell'ambito dei propri poteri, designa eventuali procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il Presidente provvede a predisporre:

- il bilancio preventivo entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente;

- il bilancio di esercizio entro il mese di marzo dell'esercizio successivo;

- il bilancio sociale della Fondazione in caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;

- una relazione sull'andamento della gestione da allegare al bilancio consuntivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 20) Il Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale, stabilendone la natura, l'oggetto, la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.

Il Segretario Generale, se nominato, è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza del Segretario Generale, i relativi compiti spettano al Presidente della Fondazione.

Art. 21) Organo di Controllo e Revisione

I Fondatori nominano, con delibera assunta a maggioranza calcolata per teste, l'Organo di Controllo. Nei casi previsti dalla legge i Fondatori possono nominare altresì un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre membri. In tal caso, i Fondatori provvedono a nominare il Presidente dell'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo sono scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

I Fondatori determinano all'atto della nomina il compenso annuale dei componenti l'Organo di Controllo, per tutta la durata del loro incarico.

I membri dell'Organo di Controllo rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. Possono essere revocati, solo per giusta causa, dai Fondatori.

Le dimissioni dei componenti l'Organo di Controllo sono valide solo se presentate in forma scritta e producono effetto dalla data di ricevimento presso la Fondazione.

Il componente dell'organo collegiale che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dall'ufficio.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Se nel corso del mandato viene a mancare un componente dell'organo di controllo, i Fondatori devono provvedere alla sostituzione secondo le modalità prescritte dallo statuto per la nomina. Nel caso di organo collegiale, i nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del Collegio.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, di eventuali regolamenti interni e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore;
- riferisce ai Fondatori su fatti che costituiscono gravi irregolarità nella gestione;

- esercita la revisione legale dei conti ed effettua verifiche di cassa, salvo nel caso in cui sia nominato il Revisore legale dei conti;

- esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione sul conto consuntivo;

- può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se l'organo è collegiale, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo è tenuto a presentare una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione contestualmente alla discussione del bilancio consuntivo.

I membri dell'Organo di Controllo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona.

L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con ogni altro incarico nell'ambito della Fondazione.

I componenti l'Organo di Controllo hanno il dovere di assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I membri che non assistono, senza giustificato motivo, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo decadono dall'incarico.

Qualora l'Organo di Controllo sia pluripersonale esso si riunisce nella sede della Fondazione. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti l'Organo e delibera a maggioranza dei presenti. Di ciascuna adunanza, decisione o accertamento è riportato apposito verbale nel Libro delle adunanze delle decisioni dell'Organo di Controllo. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

CAPO III

Esercizio Finanziario e Scioglimento

Art. 22) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23) Gestione Finanziaria

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, approva: (i) entro il 30 novembre, il bilancio di previsione dell'esercizio successivo; (ii) entro il 30 aprile, il bilancio dell'esercizio precedente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio deve essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo di cui all'articolo 21 e da una relazione sull'andamento della gestione redatta dal Presidente.

Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o dai membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa vigente.

È vietata qualsiasi forma di distribuzione indiretta di avanzzi di gestione.

Gli eventuali avanzzi di gestione devono essere, obbligatoriamente, reinvestiti nelle attività istituzionali.

Art. 24) Scioglimento della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione avviene per delibera del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore.

Art. 25) Norma di Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nel Codice del Terzo Settore.

F.to: Ndeye Bineta CISSE; Giuseppina PECCI; Mbaye Niang THIAM; Massaer DIANE; Moctar CAMARA; Bely Cael Bakake MANTANE; Amanatoulaye FALL; Mariama GUEYE; Melanisse MALO; Caire LO; DIAGNE Awa; SAKHO Zeynabou; Salimata MBENGUE; Coumba Diarry MBAYE; Abib THIELLO; FALL Abdou Rahmane; Souleymane NDIAYE SY; Madicke PENE; Harouna GOUDIABY; CISSOKHO Khady; DIALLO Abdourahim; Ilario CIONCI; Abdoulaye NDIAYE; Mercedes NATRELLA; Daniela DORIA; Claudio IOVIENO, Notaio. Segue sigillo.